SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1398)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALERMO e PESSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1961

Pensione agli impiegati dimissionari anteriormente al 1º aprile 1957

Onorevoli Senatori. — Lo Statuto degli impiegati civili, approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, riparando l'ingiustizia dell'articolo 49 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sancisce (articoli 125 e 128) che il dimissionario volontario e quello dichiarato decaduto (ex dimissionario d'ufficio) conseguono il diritto alla pensione o all'indennità una tantum, a seconda degli anni di servizio prestati.

Dai benefici della disposizione predetta, operante dal 1º aprile 1957, sono esclusi i pochi impiegati che lasciarono il servizio prima dell'entrata in vigore della legge delega citata.

Tale lacuna è motivo di giustificato disappunto per gli interessati, che si considerano pretermessi perfino ai dipendenti dello Stato che si rifiutarono di prestare il prescritto giuramento di fedeltà alla Repubblica e che — come è noto — nonostante il patente dissenso alla nuova forma istituzionale, ottennero la maggiorazione di cinque anni sul servizio prestato ed il riconoscimento del diritto a pensione (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 837).

Si ritiene opportuno aggiungere che l'esclusione di questi pochissimi ex impiegati dai benefici in questione appare tanto più infondata e illegittima in quanto gli ex impiegati in parola versarono regolarmente, fino al giorno della cessazione dal servizio, i prescritti contributi al fondo pensioni. La lamentata omissione può essere eliminata, pertanto, senza ripercussione sensibile d'indole finanziaria.

La legge sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato 15 febbraio 1958, n. 46, che, superando gravi ostacoli finanziari, ha richiamato in vita disposizioni abrogate e dato effetto retroattivo a norme di eccezionale portata (basterà citare l'articolo 7 sul riscatto degli anni occorsi per il conseguimento della laurea, e l'articolo 18, che ha riconosciuto il diritto a pensione alle figlie nubili maggiorenni degli impiegati e dei pensionati), opportunamente integrata, eliminerebbe la lacuna in questione.

Il presente disegno di legge prevede la concessione all'esiguo numero di impiegati dimissionari anteriormente al 1º aprile 1957 del diritto a pensione, con un minimo di 15 anni di servizio, ferma restando l'esclusione, di cui all'articolo 128 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, per gli impiegati che abbiano perduto la cittadinanza italiana.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È concesso diritto a pensione agli impiegati dimissionari, volontari o d'ufficio, che abbiano cessato dal servizio anteriormente al 1º aprile 1957 e che abbiano un minimo di quindici anni di servizio.

Art. 2.

Le domande di riscatto dei servizi di ruolo e non di ruolo, compresi i servizi militari, di cui all'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, devono essere presentate entro due anni dalla data di pubblicazione della presente legge.

I benefici connessi al riscatto dei servizi e dei periodi di studio universitari sono operanti, a tutti gli effetti, dalla data di cessazione dall'impiego.

Art. 3.

Sono esclusi dalla concessione coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana.

Art. 4.

Tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate.